



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 236 del 24/01/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

13) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LIBERO POLZELLA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A 5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALLA SEZIONE 6D DEL C.U. N. 1 DELL'11.7.2023 DEL C.R. LAZIO, DEL SIG. MATTEO STOPPA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MAICOL FERRARO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. SIMONE GIORGI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A5, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. FLORA 92 CALCIO A5 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 165 del 29/11/2024

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n.. 30 pfi 24-25, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla condotta della società Flora 92 Calcio a 5 che, in occasione delle gare contro la società New Team RC5 del 3.12.2203 e del 6.4.2024, valevoli per il campionato Under 15, ha schierato in posizione irregolare il calciatore sig. A.C."

deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale :

1. Il sig. Libero Polzella, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Flora 92 Calcio A 5;
2. il sig. Matteo Stoppa, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Flora 92 Calcio A5;
3. il sig. Maicol Ferraro, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Flora 92 Calcio A5;
4. il sig. Simone Giorgi, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Flora 92 Calcio A5;
5. La società A.S.D. Flora 92 Calcio A5;

per rispondere:

1. Il sig. Libero Polzella, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Flora 92 Calcio A 5:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dalla Sezione 6D del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2023 del Comitato Regionale Lazio per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Flora 92 Calcio A5, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. A.C. prendesse parte ad oltre dieci gare, tutte valide per il girone B del campionato Regionale Under 15 di Calcio A5, nonostante fosse nato nell'anno 2014 e la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010;

2. Il sig. Matteo Stoppa, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Flora 92 Calcio A5:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Flora 92 Calcio A5 in occasione di quattro della gare A.S.D. New Team - A.S.D. Flora 92 Calcio A5 tutte valide per il girone B del campionato Regionale Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro attestando in tal modo la regolare partecipazione all'incontro del sig. A.C., nato nell'anno 2014, nonostante la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010;

3. Il sig. Maicol Ferraro, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Flora 92 Calcio A5:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Flora 92 Calcio A5 in occasione di otto gare, tutte valide per il girone B del campionato Regionale Under 15, sottoscritto le distinte consegnate all'arbitro attestando in tal modo la regolare partecipazione all'incontro del sig. A.C., nato nell'anno 2014, nonostante la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010;

4. Il sig. Simone Giorgi, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Flora 92 Calcio A5:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Flora 92 Calcio A5 in occasione della gara Polisportiva Nazareth- A.S.D. Flora 92 Calcio A5 del 2.3.2024, valevole per il girone B del campionato Regionale Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro attestando in tal modo la regolare partecipazione all'incontro del sig. A.C., nato nell'anno 2014, nonostante la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010;

5. la società A.S.D. Flora 92 Calcio A5 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Libero Polzella, Matteo Stoppa, Maicol Ferraro e Simone Giorgi.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione sul Portale Tutela Minori dell'8.4.2024, inviata dal delegato alla tutela dei minori della società New Team RC5 che evidenzia che la società A.S.D. Flora 92 c5, nel corso di due gare valide per il girone B del campionato Under 15 Regionale della stagione sportiva 2023 - 2024 giocate il 3 dicembre 2023 ed il 6 aprile 2024 entrambe contro la squadra della New Team Calcio a 5, ha schierato un giovanissimo atleta nato nell'anno 2014 che aveva, pertanto, un'età inferiore di 5 anni rispetto a quella agli atleti ammessi a partecipare alle gare della categoria, che dovevano in tale stagione sportiva essere nati negli anni 2009 e 2010.

In occasione di entrambe le gare, il segnalante riferiva di aver constatato che il giovanissimo atleta era stato inserito nella distinta di gara; alla richiesta di spiegazioni rivolta al dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Flora 92 c5, poi, lo stesso rispondeva che la società era solita farlo giocare e che nessuno fino ad ora aveva sollevato problemi in merito.

I segnalatori riferivano che in occasione della partita del 3 dicembre 2023 (andata), preoccupati per la tutela e sicurezza del giovanissimo tesserato (A. C. - 12.09.2014) della società ASD Flora 92 c5 ed anche perché espressamente vietato dal regolamento, i medesimo non volevano farlo partecipare alla gara. Iniziava così una discussione con i dirigenti della società ASD Flora 92 calcio 5, terminata con una dichiarazione consegnata all'ufficiale di gara...; Nella seconda partita del 06 aprile 2024 (ritorno), con stupore si verificava la stessa situazione della partita di andata e nonostante gli inviti a non schierare un bambino di nemmeno 10 anni in una gara con ragazzi di 15 compiuti, l'allenatore del Flora, ignorava la richiesta rispondendo che il giovane avrebbe preso parte alla gara in qualsiasi caso.

Dalla documentazione istruttoria in atti risulta che il genitore del bambino, in sede di audizione disposta dalla Procura Federale, aveva confermato che il proprio figlio, negli ultimi due anni, aveva disputato i campionati regionali con la selezione under15 della società ASD Flora 92 c5. e che aveva preso parte a quasi tutte le partite della scorsa stagione, non disponendo la società di iscritti sufficienti a formare una compagine di pari età (pulcini anno 2014) e che la decisione di aggregarlo alla squadra degli u15 era presa di comune accordo con la società.

Il genitore aveva riferito, altresì, anche di rimozioni e lunghe e complesse discussioni, e di aver tuttavia, sempre ricevuto rassicurazioni dalla società che sosteneva che la partecipazione del bambino alle suddette competizioni non costituiva un problema, ma che la società avrebbe evitato al piccolo A. la presenza in quegli incontri dove le squadre avversarie fossero sembrate "particolarmente prestanti dal punto di vista fisico", come poi è regolarmente avvenuto.

Il presidente della società, sig. Libero Polzella, in sede di audizione disposta dalla Procura Federale, confermava tale ricostruzione dei fatti, dichiarando di essere stato consapevole del fatto che le regole impedivano la partecipazione di un tesserato nato nel 2014 a campionati riservati ai tesserati nati negli anni 2009-2010, ma di aver deciso di mantenere il punto per consentire al giovane di svolgere l'attività sportiva che desiderava, piuttosto che attenersi al regolamento.

Alla riunione del 28.11.2024, tenutasi con modalità videoconferenza, era presente, per la Procura Federale, l'Avv. Loredana Fardello.

Per i deferiti nessuno era presente.

La Procura Federale si riportava integralmente al deferimento in oggetto, e chiedeva le seguenti sanzioni: Libero Polzella, mesi 15 di inibizione; Stoppa Matteo, mesi 6 di inibizione; Ferraro Maicol, mesi 9 di inibizione; Giorgi Simone, mesi 3 di inibizione; Flora 92 Calcio a 5, euro 900,00 e n.13 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025.

Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati siano provati, come emerge inconfutabilmente dalla documentazione versata in atti.

Pur riconoscendo che la scelta dei deferiti potrebbe essere stata influenzata da difficoltà organizzative e dalla volontà di offrire al giovane calciatore un'opportunità di praticare un'attività sportiva in assenza di alternative adeguate e sebbene non risulti agli atti che il giovane calciatore abbia subito infortuni o riportato danni fisici concreti, le condotte poste in essere dai deferiti – che hanno permesso la partecipazione del giovanissimo calciatore nonostante lo stesso fosse nato nell'anno 2014 e la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010 – rimangono comunque censurabili per i rischi potenziali per la salute a cui è stato esposto il giovane, nel confrontarsi con giocatori significativamente più grandi, sebbene non risultino integrando violazione delle disposizioni richiamate dalla Procura Federale, in particolare dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 61, comma 5, delle NOIF.

Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, si ritiene, tuttavia, che una misura congrua e proporzionata alla effettiva gravità delle condotte debba essere inferiore rispetto a quella proposta dalla Procura Federale, anche tenuto conto che non si sono, in concreto, registrate conseguenze fisiche per il giovane calciatore – verosimilmente anche per i riferiti accorgimenti adottati dalla società per tutelare la salute del bambino, come la sua esclusione dalle gare ritenute fisicamente più rischiose -, e che la sua partecipazione non ha alterato l'equilibrio competitivo del campionato a vantaggio della società.

Per le suestese ragioni, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Polzella Libero, mesi 6 di inibizione;
- Stoppa Matteo, mesi 2 di inibizione;
- Ferraro Maicol, mesi 4 di inibizione;
- Giorgi Simone, giorni 20 di inibizione;
- Flora 92 Calcio a 5, euro 500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 19 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA

Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

14) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD HONEY SOCCER CITY SSD ARL PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 196 del 20/12/2024

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che il calciatore sig. Klan Ignacy Jan, all'atto della richiesta di tesseramento per la società ASD Honey Soccer City SSDARL, autorizzato in data 4.3.2024 e poi revocato, avesse dichiarato di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione polacca che riferiva il precedente tesseramento per la società MKS Polonia W-wa. A riguardo, rilevava che, con accordo ex art. 126 C.G.S., definivano le proprie posizioni il sig. Klan Ignacy Jan nonché la ASD Honey Soccer City SSDARL ma che quest'ultima mancava di ottemperare l'accordo raggiunto e che pertanto esso risultava decaduto. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale la società ASD Honey Soccer City SSDARL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento del proprio tesserato Klan Ignacy Jan.

All'udienza del 19 dicembre 2024 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Alessandro Avagliano, mentre nessuno compariva per la società.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità della deferita e che, per l'effetto, la società ASD Honey Soccer City SSDARL fosse sanzionata con € 666,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Risulta, infatti, che il calciatore Klan Ignacy Jan, al momento del suo tesseramento per la società deferita avesse dichiarato di non essere stato precedentemente tesserato all'estero, circostanza rivelatasi poi inveritiera, e che lo stesso era addivenuto a un patteggiamento prima del deferimento. Parimenti, risulta accertata per tabulas la decadenza dal patteggiamento ai sensi dell'art. 126 C.G.S., risultando, invece, validamente irrogata la sanzione del calciatore suddetto, del cui comportamento la società è oggettivamente responsabile. La ASD Honey Soccer City SSDARL, pertanto, merita di essere sanzionata nella misura stabilita dal dispositivo, ritenuta congrua in relazione sia al materiale svolgersi degli eventi sia alla condotta processuale tenuta, con il raggiungimento di un patteggiamento prima del deferimento e la sua successiva decadenza. Il tutto tenuto conto anche della categoria e dell'ambito dilettantistico in cui l'infrazione si è consumata.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere la società Honey Soccer City SSD ARL responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 500,00.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

15) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BERNARDINO BERTA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD ACCADEMIA R. TUSCOLANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA R. TUSCOLANO C. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 212 del 10/01/2025

A seguito di segnalazione del 24.7.2024, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Bernardino Berta, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Accademia R. Tuscolano, avesse colpito con un calcio a una gamba e uno schiaffo sul viso il sig. C. L., calciatore tesserato per la società U.S.D. MCO Calcio, al termine della gara U.S.D. MCO Calcio - A.S.D. Real Tuscolano del 22.1.2023, disputata in Oriolo Romano (VT) presso il campo comunale e valevole per il girone A del campionato Under 15 Regionali Maschili.

Per tali motivi, la Procura Federale deferiva davanti questo Giudice Federale il sig. Bernardino Berta per violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3 C.G.S. nonché la società ASD Accademia R. Tuscolano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 C.G.S..

All'udienza del 9 gennaio 2025 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Massimo Giuseppe Adamo, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Bernardino Berta fosse sanzionato con un anno di inibizione e la società ASD Accademia R. Tuscolano con euro 800,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e in particolare dalle identificazioni da parte del sig. C.L. e del sig. Massimiliano Pozzoli, dirigente accompagnatore tesserato per la società MCO Calcio UTD, nonché del video che riprende tutte le sequenze dell'episodio.

È evidente, quindi, la particolare gravità del comportamento del sig. Bernardino Berta che, al termine della partita suddetta, aggrediva fisicamente il calciatore infraquindicenne C.L. con uno schiaffo al volto ed un calcio alla gamba.

L'intensa anti-giuridicità della condotta, tenuta da un adulto nei confronti di un giovanissimo calciatore minorenne – in spregio non solo delle più elementari regole sportive e del ruolo educativo che un dirigente di una squadra di under 15 deve sempre mantenere ma anche ma che delle più basilari norme che regolano il vivere civile – determina quindi la quantificazione della sanzione al deferito nell'inibizione per un anno.

Consegue quindi la responsabilità oggettiva della società nella misura stabilita nel dispositivo.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

-Berta Bernardino, inibizione per n.1 anno;

-Accademia R.Tuscolano C., ammenda di euro 500,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di

eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.
Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 24 gennaio 2025
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato